

LXXXIV.

TORNATA DEL 24 MARZO 1879

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — Lettera del Presidente della Camera dei Deputati con cui si trasmettono due progetti di legge d'iniziativa della Camera stessa, e relativi l'uno all'aggregazione del Comune di Prignano sulla Secchia al Mandamento di Sassuolo, e l'altro a disposizioni per impedire la diffusione della flossera — Comunicazione dei decreti di nomina di ventisette nuovi Senatori — Seguito della discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1879 — Approvazione dei primi diciotto capitoli di spesa — Raccomandazioni del Senatore Mamiani al capitolo 19 — Risposta del Ministro della Pubblica Istruzione — Replica del Senatore Mamiani — Approvazione del capitolo 19 e dei successivi fino al 30 inclusivamente — Osservazioni dei Senatori Mauri e Finali al capitolo 21 — Dichiarazioni del Ministro della Pubblica Istruzione — Approvazione dei capitoli 31 e 32 — Il Presidente cede il seggio al Vice-presidente Borgatti, il quale annunzia la morte del Senatore Berti — Ripresa della discussione — Avvertenze del Senatore Saracco sul capitolo 33 cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Saracco — Approvazione dei capitoli dal 33 al 38 — Raccomandazioni del Senatore Pepoli G. sul capitolo 39 — Risposta del Ministro — Approvazione dei capitoli 39, 40 e 41 — Osservazioni dei Senatori Vitelleschi e Alfieri sui capitoli 42 e 43 — Risposte del Ministro — Approvazione dei rimanenti capitoli — Discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato — Approvazione di tutti gli articoli di riferimento e rinvio dell'articolo unico del progetto allo squittinio segreto — Presentazione di un progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati per la convalidazione del regio decreto 2 febbraio 1878, per la tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi fabbricati nello Stato, e approvazione della Convenzione 14 dicembre 1877 colla Regia cointeressata dei tabacchi — Ordine del giorno per la seduta di mercoledì.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. Sono presenti i Ministri della Pubblica Istruzione e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Presidente della Camera dei Deputati ha inviato alla Presidenza del Senato due dispacci coi quali si annunzia che nella tornata del giorno 22 corrente marzo è stato approvato il progetto di legge di iniziativa par-

lamentare intitolato: *Aggregazione del Comune di Prignano sulla Secchia al mandamento di Sassuolo*; e l'altro progetto di legge pure di iniziativa parlamentare intitolato: *Disposizioni contro la diffusione della flossera*.

Questi due progetti di legge saranno stampati e inviati agli Uffici.

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro dell'Interno, ho ieri ricevuto una lettera in data di Roma del 23 corrente marzo, colla quale annunzia che Sua Maestà con Regi decreti del 16 marzo corrente, sulla proposta del

Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ha nominato Senatori del Regno i signori:

Alvisi dott. Giacomo Giuseppe, Deputato.

Cantoni Giovanni, prof. di fisica.

Cencelli conte Giuseppe, avv., Deputato.

Colocci marc. Antonio, ex Deputato.

Cremona Luigi, professore di matematica superiore.

De Angelis cav. Pietro.

Farina Maurizio, ex Deputato.

Manfrin conte Pietro, Deputato.

Maffei Andrea.

Macchi Mauro, Deputato.

Massei (de' conti) Carlo, avv., ex Deputato.

Mazzoni avv. Giuseppe, Deputato.

Nunziante Alessandro, duca di Mignano, tenente generale, Deputato.

Panissera di Veglio conte Marcello, prefetto di Palazzo.

Pescetto comm. Federico tenente generale, ex Deputato.

Pissavini comm. avv. Luigi, Deputato.

Pessina avv. Enrico, Deputato.

Rega Giuseppe avv., Deputato.

Rizzoli comm. Francesco, prof. emerito.

Sergardi nobil Tiberio, avv.

Tamaio Giorgio, Colonnello di fanteria in ritiro, Deputato.

Tornielli Brusati di Vergano conte Giuseppe; inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

Thaon di Revel Genova, Tenente generale, Comandante il secondo Corpo di esercito.

Todaro avvocato Agostino, professore di botanica all'Università di Palermo.

Torrigiani Commendatore Pietro, Deputato.

Vimercati conte Ottaviano.

Vigo Fuccio, dei marchesi di Gallodoro Leonardo, Deputato.

Interrogo il Senato se intende che si dia lettura dei Decreti reali riguardanti gli onorevoli Senatori dei quali ho annunziato ora la nomina.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

REESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Mi pare che sia sufficiente di inviare, come al solito, questi decreti alla Commissione che deve riferire sulla nomina dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. I decreti vengono senz'altro inviati alla Commissione incaricata di verificare i titoli dei signori Senatori.

Seguito della discussione del Bilancio della Pubblica Istruzione.

PRESIDENTE. Procediamo oltre nella discussione del Bilancio della Pubblica Istruzione. La discussione generale, come il Senato sa, fu chiusa nella tornata di sabato.

Ora dunque si comincia la discussione speciale.

Uno dei signori Segretari è pregato di leggere l'articolo del progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge).

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1879, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la votazione sarà rimandata allo squittinio segreto. Si dà ora lettura dei capitoli del Bilancio.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

TITOLO I.

Spesa ordinaria.CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali..**

1	Ministero, Provveditorato centrale, Direzione generale degli scavi - Personale (Spese fisse)	472,426 »
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Personale (Spese fisse) .	28,500 »
3	Ministero, Provveditorato centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, Direzione generale degli scavi e Museo di istruzione - Materiale	87,780 »
4	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai orfani	40,000 »
5	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	100,000 »
6	Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti	80,000 »
7	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero . .	39,000 »
8	Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	117,039 22
9	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, normali, magistrali ed elementari	50,000 »
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	6,000 »
11	Manutenzione ai locali in servizio dell'istruzione pubblica . . .	12,000 »
12	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	500 »
13	Casuali	70,800 »
		<hr/>
		1,101,045 22

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo totale di L. 1,104,045 22.
 Chi l'approva, è pregato di sorgere.
 (Approvato.)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.		
14	Regi provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale (Spese fisse)	512,795 »
15	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie	280,000 »
	(Approvato).	792,795 »
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.		
16	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse)	5,322,144 22
17	Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale	1,865,852 52
18	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari	197,253 »
	(Approvato).	7,385,249 74
Spese per gl'Istituti e Corpi scientifici e letterari.		
19	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse)	118,356 78
20	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Materiale.	187,661 »
21	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse)	498,002 10
22	Biblioteche nazionali ed universitarie - Materiale	331,749 »
		1,135,768 88

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra....

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mamiani ha chiesto la parola sul capitolo *Spese per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari?*

Senatore MAMIANI. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. È propriamente sull'Accademia della Crusca che io intendo parlare brevi parole e saper la mente dell'onor. signor Ministro.

Quell'Accademia reca onor tale all'intera nazione che io desidererei il signor Ministro le accordasse una benevolenza particolare.

Quell'Accademia, ripeto, è una delle pochis-

sime glorie nostre antiche rimaste superstiti dopo tante traversie e tante iatture.

Se al signor Ministro gradisse, per via di esempio, di alloggiar meglio quell'Istituto procurandogli un locale e più decoroso e più comodo, io lo terrei (qualora ciò sia possibile) per un indizio rilevato del suo fermo buon volere, il quale sarebbe poi un premio alla vera e continua operosità di essa Accademia contro l'opinione di gente volgare o, se non volgare, certo male informata e imperita.

L'Accademia ha già posto in luce il terzo volume di pag. 1010 a due colonne in foglio grandissimo, ed è molto inoltrata la stampa del quarto.

Non vi sono che gl'imperiti, replico io ancora, i quali possono disconoscere le immense difficoltà, la lunga laboriosità e diligenza, la squisita erudizione che ricercasi a compilar bene il vocabolario d'una lingua così vasta come la lingua italiana e sempre in istato d'ampliamento e d'innovazione.

Ma se non vogliono i poco istruiti pigliar consiglio da noi e accettare l'autorità del proprio paese, guardino di là dalle Alpi. Veggano quello che fa l'Accademia di Francia, la quale ha incominciato prima di noi la nuova compilazione *du Grand Dictionnaire* ed oggi non è certamente nemmeno alla pari del lavoro che noi abbiamo compiuto.

Altro pegno che gli Accademici danno del vivo loro interesse a perfezionare insieme ed affrettare al possibile la grande opera loro consiste in ciò, che a riscontro di un emolumento discreto hanno fatto promessa speciale di non accettare verun altro ufficio scolastico ed insegnativo.

Veramente l'opera, al mio parere, prosegue sempre con maggior padronanza della materia, maggior sicurezza di metodo, migliore acutezza di analisi. Prosegue, insomma, a tener viva, io dicea poc'anzi, una delle poche glorie a noi tramandate dai due classici rinascimenti, e fu modello, come sanno, a più nazioni civilissime fra le quali basterà citare la Spagna e la Francia.

Concludo che io domando al signor Ministro se possa contentar l'Accademia (e questo è voto mio personale e individuale) fornendola di migliore località e smentendo così le voci ferazioni degl'indotti e inesperti sul troppo lento lavoro dell'Accademia.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. L'onorevole Senatore Mamiani domanda che il Ministro voglia dare all'Accademia un qualche segno della particolare benevolenza sua coll'alloggiarla meglio, anche per ricompensarla in qualche modo delle critiche che le persone *volgari ed imperite* hanno lanciato contro l'opera degli Accademici della Crusca.

L'onorevole Senatore Mamiani ha troppa autorità perchè io tolga nulla al giudizio ch'egli pronunzia sopra i critici del vocabolario della

Crusca; mi permetta però di notare al Senato che allorché direttamente od indirettamente un servizio qualsiasi dipende da una delle grandi Amministrazioni dello Stato ed è rappresentata per una somma maggiore o minore nel Bilancio di questa Amministrazione, il capo di essa non può chiudere l'orecchio alle critiche le quali si sollevano verso un'opera di qualunque funzionario o di qualunque ordine di cittadini.

Il Senatore Mamiani permetta alla responsabilità che debbo avere io, di procurare di mantenere quelle promesse che all'altro ramo del Parlamento ho dovuto fare per questa questione medesima.

In Italia davvero trattiamo un po' cavallerescamente la questione delle Accademie. E da una parte, ricordando le vivaci critiche che nei tempi trascorsi si sono sollevate contro questi Corpi in generale, e dall'altra quelle più speciali che, sollevatesi contro l'opera degli accademici della Crusca, arricchirono tuttavia la lingua nostra di un preziosissimo tesoro di vocaboli e di frasi, per un certo audazzo critico, abbiamo continuato anche noi a biasimare la nuova opera dell'Accademia della Crusca.

E i biasimi furono portati da uomini, i quali, qualunque sia il giudizio che si voglia e si debba fare di loro nel campo delle lettere e delle scienze, sono tuttora ascoltati come avviene di tale che, pur disceso recentemente nella tomba, sopravvive negli antichi compagni delle incruente battaglie e prosegue l'opera sua con l'opera di essi.

E adunque evidente che per rassicurare la nazione bisogna poter dire qualche cosa di positivo in favore della combattuta Accademia; e facendo pure la parte dovuta all'imperfezione di tutte le opere umane, giova dimostrare tuttavia quanta parte di merito vi sia in un'opera umana dovuta all'ingegno e allo zelo di coloro che la compiono.

E tanto più cotesta dimostrazione comparisce necessaria perchè le critiche dianzi accennate che ci furono e ci sono, e non solamente nel campo letterario e scientifico, pur troppo! non hanno serbata e non serbano sempre la giusta misura; la quale cosa mi piace deplorare come la deplora l'onor. Mamiani.

Io mi trovo nell'altro Ministero dinanzi cotesta questione difficile, la quale il Senato conosce come trattata in modo diverso secondo

l'altezza dell'ingegno e la larghezza dell'animo di colui che la tratta.

Allora io volli in certo qual modo investigare quanto di vero, quanto di falso e quanto di esagerato vi fosse o negli errori che si imputano al nuovo Vocabolario, o nella lentezza che si attribuiva ai compilatori di esso.

Questa ricerca potrebbe parere all'onorevole Senatore Mamiani non essere stato indizio di quella benevolenza della quale egli mi domanda un segno. Sembra invece a me che, non solo sia stato un segno di benevolenza, ma di più un vero attestato di stima.

I valorosi domandano piuttosto giustizia che amore; troppo fortunati se la giustizia si faccia sempre e dovunque. Meglio se colla giustizia vadano di pari passo la cortesia, la gentilezza e i riguardi; ma ad ogni modo individui e Corpi morali quando hanno merito, debbono tenersi soddisfatti se a loro si dà quello che si deve dare.

Ed io per l'appunto credo di aver dato all'Accademia della Crusca quello che si doveva dare; imperocchè, raccolte sommariamente le critiche, domandai all'Arciconsolo che mi dicesse qualche cosa in risposta, mi somministrasse per così dire, i mezzi della difesa; e l'accusata Accademia in certa qual maniera si costituisse giudice de'suoi accusatori....

Io non ebbi tempo a trarre di là nessuna utile deduzione. Perciò la questione ritornò quest'anno e col Bilancio nuovo; imperocchè, come ho notato l'altro dì, il Bilancio fa risorgere delle questioni che paiono nuove e sono vecchie; delle questioni che si ripetono da se stesse; tra le quali non ultima, per non dire la prima, è questa dell'Accademia della Crusca.

Quello che intendo fare adesso quanto al merito l'ho significato. E sarà raccogliere di nuovo le censure che si possono fare, ed esaminare un'altra volta quanto di vero in esse ci sia. E ne verrà di conseguenza che la operosità innegabile e da me riconosciuta degli Accademici della Crusca, ne sentirà novello stimolo; perchè io dirò loro: Voi stessi che siete i più interessati in questa questione, vedete di rispondere a tutte le necessità del tempo attuale. Imperocchè nella compilazione del Vocabolario si richiedono più cose, direi, molto diverse. C'è lo studio amoroso ed antico di quello che è il nostro idioma, che bisogna co-

nosocere, seguitare in tutte le sue fasi; è, per così dire, la storia della parola che deve essere fatta ed imparata lì; deve essere il testimonio autentico di quel vocabolo che suonò una volta sul labbro colto di un uomo italiano. Ma non basta; la parola spiega l'idea; e qui è la vita che continuamente si trasforma, e di ciò è il Vocabolario che deve rendere ragione, che deve dare la definizione ed eternare quell'idea. Ed in questa vastità grandissima delle idee che popolano il cervello dell'uomo moderno si comprende come siasi con calore cercato se due, tre, quattro compilatori ordinari del Vocabolario, che hanno il culto per l'educazione prudente e amorosa della parola, possano o non possano rispondere a quest'altra (che è un'obbligazione del Vocabolario) di significare cioè l'idea fuggitiva trasformatrice mobilissima, che accompagna la vita del popolo italiano non solo, ma la vita dell'umanità; il pensiero della quale, sviluppandosi ne'suoi minuti particolari, suscita nel nostro interno qualche cosa che noi significhiamo all'esterno col vocabolo nuovo.

Ora io non credo di fare con questa interrogazione di dubbio a quei valentuomini torto nessuno; a quei valentuomini d'alcuno dei quali sono amico, mentre di tutti sento la più alta stima.

L'onorevole Senatore Mamiani ha detto bene che è una grandissima opera quella del Vocabolario; ed io comprendo come le nazioni letterate abbiano sentito quale alto e profondo concetto stava nel creare un Corpo eletto nella nazione, il quale cercasse di conservare puro ed intemerato il linguaggio nazionale, questa specie di tradizione quasi religiosa che si consacra nelle famiglie e che serba il vero carattere dell'individualità dei popoli.

Ora è giusto che codesta opera sia pure largamente discussa, ed acquisti autorità dalla coscienza della nazione, la quale si persuada della bontà del metodo.

Quanto poi al secondo segno di benevolenza, io sono sorpreso dell'osservazione dell'onorevole Senatore Mamiani. Dico sorpreso, perchè soltanto in questo quarto d'ora ho imparato che la Crusca si avesse ancora a lagnare della sua sede; io la credevo questione finita, e in certe difficoltà che trovo per Firenze e pel Museo di San Marco, avevo pensato di ricorrere ad essa per aiuto.

Fra le varie proposte che mi furono portate, parte delle quali accettai e parte credetti di dover sospendere, era pure quella della soppressione di quel Museo, ed ho dichiarato subito che quella sarebbe stata l'ultima cosa che io avrei fatta.

Io non esagero l'importanza reale di quel Museo, ma non posso menomare le impressioni e nemmeno far tacere le memorie che nell'animo di un italiano si eccitano a quella parola di « Museo di San Marco ». E non credo poi che ufficio del mio Ministero sia di perseguire quell'alta idealità la quale muove sentimenti generosi nell'animo della nostra gioventù; e vo persuaso che molte cose si possano conciliare allorquando i locali destinati all'Accademia della Crusca si congiungano a quelli destinati al Museo di San Marco. Io non credevo che l'Accademia stesse male, e pensavo invece che la nuova aggiunta che si sarebbe potuto fare ne avrebbe accresciuta la dignità.

Queste cose io ho ricordato per far capaci l'onorevole Senatore ed il Senato, che la questione della non buona collocazione dell'Accademia della Crusca, in questo punto, a me era ignota.

Nell'altro Ministero un uomo di pregio, e che credo siederà onorato fra di voi, avendo occasione e commissione di andare a Firenze, per vedere dei luoghi che potessero esser destinati a vari uffici, ebbe da me commissione di trovare una nuova sede per l'Accademia della Crusca.

Io pensava che qualche cosa si fosse fatto in questo senso.

Intanto posso assicurare il Senato che questo segno di benevolenza, per quanto può essere nei limiti del mio Ministero, sarà sicuramente dato.

Di certe istituzioni si può molto discutere se debbono vivere o debbono morire; questo invece non è possibile: il volerle mantenere in una condizione per cui sia dubbio se meglio sia la vita o la morte.

Siano collocate così che possano rispondere all'ufficio che loro è commesso, ma il giudizio sull'importanza maggiore o minore dell'ufficio non faccia che debbano esser trattate meno bene.

Si assicuri il Senatore Mamiani che guarderò

quanto si possa fare per rispondere ai bisogni dell'Accademia della Crusca.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Non dubitavo dell'animo cortese e benevolo del signor Ministro in verso una così rispettabile ed autorevole istituzione, quale è l'Accademia della Crusca. Egli ha molto insistito sul desiderio da me espresso che quella insigne Accademia fosse collocata in edificio suo particolare, e dove trovasse più comodità, e anche un poco più di decoro. Ma in un inciso delle parole da me pronunciate ho detto che quel voto, quel desiderio, era mio affatto individuale. E permetta il Senato che lo intrattenga un momento di un incidente della mia vita, e di certe impressioni ricevute assai profondamente nell'animo.

Venti anni fa, o poco meno, io ebbi l'onore di essere fatto membro corrispondente, poi diventai membro ordinario dell'Accademia della Crusca. Io, quando entrai nel palazzo Riccardi, antica abitazione dei Medici, e vidi l'Accademia della Crusca occupare colà un appartamento magnifico, pieno di decorazioni di ottimo gusto, e, di più, tenere le sue adunanze in una sala arricchita di bei dipinti di Luca Giordano, intornata da grandi specchi all'antica, gli è vero, ma con fregi e cornici pieni d'oro e di eleganza, mi si allargò il cuore. Mi parve che quel luogo corrispondesse proprio all'innata eleganza della lingua italiana. Poi ho veduta l'Accademia diventare romita e chiudersi nelle cellette del convento di San Marco. Il signor Ministro non se ne dolga, ma se avrà occasione di vedere con che semplicità e, lasciatemi dire la parola, con che rusticità sia quivi albergata l'Accademia, forse non troverà interamente inopportuna la mia osservazione. Ma ripeto di nuovo che questo è un mio voto e meramente individuale. Quanto poi alle considerazioni che il signor Ministro ha fatto sull'intrinseco pregio dell'opera degli Accademici, mi ha consolato il conoscere che neanche questa materia assai peculiare è passata inosservata sotto i suoi occhi. Egli ne ha sentita e considerata tutta la gravità e l'importanza; e desidera, come desidero io, che appunto col fatto, con lo splendore del fatto, si risponda alle accuse degli indiscreti ed incontentabili.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

PRESIDENTE. Se nessun'altro chiede la parola, pongo ai voti la cifra 1,135,768 SS.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Spese per le belle arti.		
23	Accademie ed Istituti di belle arti - Personale (Spese fisse)	700,716 13
24	Accademie ed Istituti di belle arti - Materiale	438,898 »
25	Musei, scavi e conservazione d'antichità - Personale (Spese fisse)	313,382 »
26	Musei, scavi e conservazione d'antichità - Materiale	449,675 »
27	Spese diverse per belle arti.	58,289 »
28	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse).	273,627 15
29	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Materiale	195,912 »
30	Spese di mantenimento delle Gallerie e dei Musei, delle Pinacoteche, degli scavi e conservazione delle antichità, da sostenersi mediante la tassa d'entrata in detti locali	244,215 58
31	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	525,192 10
		3,199,906 96

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. La somma stanziata nel capitolo che s'intitola: *Riparazione e conservazione dei monumenti e oggetti d'arte*, come osserva la Commissione permanente di Finanza nella sua succosa Relazione, è accresciuta di lire 200,578 su quella inscritta sul Bilancio dell'anno precedente, per una egual somma trasportata nel Bilancio del Ministero della Istruzione Pubblica da quello del Ministero di Grazia e giustizia e dei Culti. È cotesto un fatto compiuto, intorno al quale non è da sollevare alcun richiamo; chè anzi io ho già avuto l'onore di dire, allorchè si discusse il Bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, che era ben propenso a riconoscere la ragionevolezza e saviezza dei motivi che avevano determinato il trasferimento.

Allora io presi animo di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e del Senato intorno alle con-

seguenze che potevano nascere da questo trasferimento, e notai che la maggior parte delle lire 200,578, vale a dire la somma di lire 122,578 era assegnata alla fabbriceria della metropolitana di Milano perchè servisse alla conservazione, al restauro ed al proseguimento di quel sontuoso edificio che è il Duomo di Milano, ed altresì alle spese per l'esercizio del culto nella metropolitana medesima.

Ora nacque in me, e poteva nascere in molti, il dubbio, che essendo questa somma trasferita al Ministero della Istruzione Pubblica si riputasse da esso, il cui istituto è estraneo a qualunque stanziamento che riguarda il culto, non potersi in appresso procedere, così come erasi proceduto per l'addietro, alla erogazione di una parte della detta somma che era assegnata alle spese del culto, somma che è di 30 mila lire annue.

A questo proposito mossi una interrogazione all'on. signor Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e chiesi in che modo sarebbe acca-

duto che si continuasse in appresso a somministrare la somma assegnata per le spese di culto nella metropolitana, quando la somma intera dovesse essere somministrata dal Bilancio del Ministero della Istruzione Pubblica.

L'on. signor Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti accolse di buon grado la mia domanda, entrò in molte opportune spiegazioni sulla storia, come egli disse, della somma assegnata alla fabbriceria della metropolitana di Milano, ed accennando che francasse la spesa di chiarire la cosa, ebbe la cortesia di promettermi che sull'argomento avrebbe preso de' concerti coll'onor. suo Collega dell'Istruzione Pubblica.

Ora io vengo a chiedere al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, da che si trova presente alla discussione, non meno che all'on. signor Ministro della Pubblica Istruzione, se i concerti siano stati presi e quali ne possano essere i risultati pratici. Mi induce a insistere per questo anche la circostanza di vedere che la somma trasferita dal Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in quello del Ministero della Pubblica Istruzione è conglobata con la somma già in genere assegnata per la riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte senza che si parli punto della sua originaria destinazione, quale era indicata nel Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, nel quale figurava come un assegno per la conservazione e pel restauro di edificî e monumenti sacri.

Certamente ci sarà la sua buona ragione pel conglobamento delle due somme, e agevolmente si troverà da chi sa molto addentro in quella scienza un pochino cabalistica che presiede alla compilazione de' Bilanci; ma io che di quella scienza poco so e meno intendo, non mi curo cercarla.

Ora, entrando nel sodo della quistione, nessuno è più persuaso di me che le spese di ciascun culto debbono essere sostenute da chi professa il culto medesimo; ed io son troppo devoto al gran principio della separazione della Chiesa dallo Stato per ammettere che possano essere iscritte nel Bilancio delle spese di culto, e che esse abbiano da far carico ai contribuenti i quali hanno piena libertà di appartenere a questo od a quel culto, ed anche di non appartenere a nessuno.

Però a questo proposito credo che venga in

acconcio il fare un'osservazione; ed è che, se ci sono dei fondi, i quali, nel corso dei tempi, si siano andati accumulando con l'apposita destinazione di servire alle spese per l'esercizio di un culto determinato, debbasi ravvisare giusto e ragionevole che vengano conservati a tale destinazione. Ora è cosa notoria che, dal secolo xiv scendendo sino ai di nostri, innumerevoli oblazioni e donazioni furono fatte dai Milanesi ed anche dai diversi Governi che si succedettero nella contrada, per quella meraviglia che è il Duomo, in cui si risguardò sempre uno splendidissimo monumento di arte e un solenne edificio religioso consecrato al culto cattolico. È da coteste oblazioni e donazioni che si venne formando quel fondo che, attraverso le vicissitudini de' tempi, soggiacque a molte diverse trasformazioni e costituisce pur tuttavia la dotazione e l'assegno erariale fatto alla fabbriceria della metropolitana di Milano.

Con esso si è provveduto alla edificazione, al successivo incremento ed alla conservazione del monumento, ed altresì al decoroso esercizio del culto in quel tempio a cui i cattolici di Milano associano le loro più venerate memorie e i loro vanti religiosi e civili più cari.

Ciò posto, mi parrebbe a un tratto giusto, conveniente e naturale che il detto assegno erariale fosse mantenuto dopo il suo trasferimento al Bilancio del ministero dell'Istruzione Pubblica quale era iscritto in quello del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e che la somma fissata per le spese di culto non venisse punto sottratta alla sua destinazione.

Io ho qui sotto gli occhi lo specchio dell'assegno erariale delle lire 122,800 che si corrisponde alla fabbriceria della metropolitana di Milano, nel quale le spese di culto figurano per 30,000 lire. Ma bisogna avvertire che in questa somma va compresa quella di lire 5790 per imposte e tasse, sulla maggiore somma di 30,000 lire che per lo stesso titolo di imposte e tasse la fabbriceria paga sul complessivo assegno. Va compresa altresì la spesa di 6000 lire per l'amministrazione, la quale cade tanto sopra la conservazione e il restauro del monumento, quanto sopra l'esercizio del culto nel tempio. Altra somma di 12,727 lire è destinata alla sagrestia ed alle spese inerenti, e questa è quella che più precisamente potrebbe dirsi spesa determinata dall'esercizio del culto.

Da ultimo avvi la somma di lire 52,880 89, la quale è destinata alla cappella musicale. Quanto la spesa di questa cappella musicale possa considerarsi come attinente all'esercizio del culto, e quanto possa a un tratto considerarsi come una spesa diretta a mantenere in onore quella che dicesi musica sacra, e quindi riguardante eziandio una delle arti belle più gradite all'universale, non è necessario che io lo venga dichiarando qui con molte parole. Bensì mi giova accennare che la cappella musicale della metropolitana di Milano ha un'antica celebrità, che è stata illustrata da maestri di musica venuti in molta reputazione in ogni parte d'Italia, e che ha altresì annessa una scuola gratuita di canto, la quale somministra alla cappella medesima dei giovinetti che le servono per le così dette voci bianche, e da cui sono usciti molti chiari cultori dell'arte musicale.

Ho voluto accennare tutto questo per dimostrare che quella parte di spesa che precisamente riguarda l'esercizio del culto nella metropolitana di Milano non sale a cifra rilevante, ed anche per insinuare che mantenendo l'assegno fatto per tale titolo non solo si provvede che le funzioni religiose in quella insigne Basilica siano celebrate con l'antico decoro, ma si viene altresì in efficace aiuto alla musica, promuovendo lo studio d'una parte di essa assai ragguardevole.

Credo che non mi occorra entrare in altri particolari.

Ciò solo soggiungerò, conchiudendo, esser mio desiderio che venga dichiarato di comune accordo dagli onorevoli Ministri, ai quali rivolgo le mie parole, che si continui l'assegno erariale fatto alla fabbriceria della metropolitana di Milano in lire 122,800, che vi sia, come in addietro, compresa la somma delle 30,000 lire assegnate per le spese di culto, e che nulla sia innovato nelle relazioni che per cotesto assegno erariale la stessa fabbriceria teneva col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e che in appresso terrà col Ministero della Istruzione Pubblica, a cui è stato trasferito lo stanziamento per ciò fatto in Bilancio.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Poche pa-

role io risponderò al dotto discorso dell'onor. Senatore Mauri.

Egli, prendendo occasione dal trasporto delle lire 200,000 che fu fatto dal Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Istruzione Pubblica, vuole un'assicurazione che lo stanziamento, non già di tutte le 200,000 lire, perchè si occupa soltanto del Duomo di Milano, ma quello delle 122,800 lire (se non erro) sia mantenuto; ed i rapporti tra il nuovo Ministero e la fabbriceria siano tali quali furono nel passato.

Questa è una domanda semplice, la quale però fu confortata dall'on. Mauri con una scorreria nel campo del diritto che abbia il Duomo di Milano a quest'assegno, e con una considerazione sopra il riparto che di questo assegno medesimo è fatto tra spese di manutenzione, spese di restauri, continuazioni di lavori e spese di culto.

La questione non è nuova al Parlamento; prima, perchè (come il Senato sa e come testè ha rammentato l'on. Senatore Mauri) un'interrogazione di questa natura è stata rivolta all'onorevole mio collega Ministro Guardasigilli; secondariamente, perchè anco a me già è stata rivolta alla Camera.

Quanto alla questione di diritto adunque non è ora il momento di decidere; e ciò dimostra il modo con che nel Bilancio fu iscritta la spesa; imperocchè non fu nemmeno congiunta con quelle altre spese, le quali riguardano appunto la conservazione ed il restauro dei monumenti religiosi, ma costituì un capitolo a parte; il che dimostra che non si è voluto confondere e che, se diritto c'è, il diritto sarà essenzialmente mantenuto.

Io adunque, quantunque abbia qui il sunto dei decreti (che veramente non partono dall'epoca antica ricordata dall'on. Senatore Mauri, ma datano solo da un'epoca moderna, che è quella del Governo francese in Italia), non farò pure discussione sulla questione di merito, ma risponderò soltanto a quella parte che veramente interessa l'on. Senatore.

Ora, il Ministero si è risoluto ed ha già iniziato delle pratiche le quali si conducono di comune accordo col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per vedere di secernere appunto quello che direttamente può essere amministrato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica

da quelle altre spese le quali per ragione di competenza devono appartenere al Ministero di Grazia e Giustizia.

Questa somma si riduce a trenta mila lire, ma l'onor. Mauri, con dottrina pari alla sincerità, ha fatto l'analisi di questa somma ed ha rilevato quello che appare, cioè, che fra le trenta mila lire figurano due titoli di spese; e queste sono: le imposte e l'amministrazione.

Ora, il Ministro dell'Istruzione Pubblica si procurerà quei documenti dei quali ci ha detto l'onorevole Senatore; e se li procurerà per vedere quanta nel corso del tempo sia stata la spesa per l'amministrazione: quella dell'imposta si vedrà subito, e tutto ciò che apparirà essere consacrato al culto, sarà restituito al Ministero il quale per proprio ufficio ha l'obbligo di soprintendere a ciò. Quindi l'onorevole Senatore e il Senato possono essere assicurati che coll'esercizio di questo Bilancio non si distrarrà la somma che vi è stanziata, e che durante questo periodo si appurerà la somma la quale debba essere consacrata al culto. Il Ministro della Pubblica Istruzione non ha nessun diritto e nessun interesse ad amministrarla lui e la cederà volentieri al suo Collega per il Culto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Finali.

Senatore FINALI. In quest'Aula risuonò più volte la calda ed eloquente parola dell'onorevole Senatore Chiesi, il quale invocava dei provvedimenti che egli stimava urgenti per conservare, restaurare e ripulire il palazzo dei Duchi d'Urbino, che è noto essere un'insigne monumento del più bel secolo dell'arte italiana.

Quel palazzo è anche caro a tutti quelli che hanno educato lo spirito alle buone lettere e alle memorie della civiltà nazionale, che fiorì in quell'elegante e gentile sede principesca del centrale Appennino, che Baldassare Castiglione, Ariosto, Torquato Tasso e tanti altri celebrarono ed illustrarono. Quel palazzo è anche un importantissimo monumento del concetto politico fattosi più vivo in Italia dopo il rinnovamento delle arti, delle lettere e delle scienze.

Difatti all'intorno del porticato del bellissimo cortile di quel palazzo corre un'iscrizione consacrata alla memoria ed alle gesta di Federico di Montefeltro col titolo d'Imperatore, ossia Duce supremo della Confederazione italiana. In seguito

alle ripetute domande fatte dall'onor. Senatore Chiesi so che furono fatti degli studi ed apprestati dei disegni per i lavori stimati più urgenti da farsi in quel palazzo. Io che so pure quanto stia a cuore al signor Ministro qualunque monumento dell'arte e della civiltà italiana, perciò mi permetto di chiedere a lui che si sia fatto per l'esecuzione di quei disegni, che sia nel suo intendimento di fare (se nulla fu fatto) intorno a questa importante cosa.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. È verissimo che quest'Aula risuonò della parola eloquente del Senatore Chiesi che chiamava l'attenzione del Ministro sul palazzo dei Duchi d'Urbino, dove un'iscrizione destinata al fondatore Federico di Montefeltro testimonia uno scoppio della gratitudine italiana verso quell'illustre Signore; e all'eloquente voce dell'onor. Senatore Chiesi ricordo che ha dovuto rispondere eziandio la povera mia; la quale ha detto che allora dei restauri interni si facevano e si procurava appunto di chiudere certi scaloni, per i quali il pubblico passando danneggiava sculture e rilievi importanti; e che d'altronde si era domandato un progetto il quale, riguardando in generale le restaurazioni del palazzo, rendesse conto della spesa. Tornato al Ministero ho ben pensato che o la voce stessa, o l'eco non certo inferiore di quella voce si sarebbe fatta sentire in un Consesso il quale, facendo gli interessi del paese, non può disgiungere quelli che sono di finanza, da quelli altri che possono riguardare tutto ciò che è gloria e coltura italiana; e quindi posso rispondere all'onorevole Senatore Finali, quanto alla sua domanda, con deliberazioni che sono state prese.

Il progetto riguardava la facciata dei *Torricini* che debbe essere una delle parti più notevoli di quel notevolissimo Palazzo, e portava la spesa di 50 mila lire. Fu allora interpellato il Comune e fu pure interrogata la Provincia per vedere quale e quanta parte avessero potuto o voluto assumersi in questi restauri.

E qui, quantunque io non voglia trarre per ora nessuna conclusione, mi permetterà il Senato che io dica essere molto ragionevole che il Ministero vegga se le autorità locali, se i

Comuni e le provincie, possono concorrere in quest'opera di restauro dei monumenti, i quali se per una parte sono gloria nazionale e vantaggio d'erudizione, dall'altra sono pure gloria e vantaggio delle terre fortunate che li posseggono. E questo mi piace, anzi credo mio debito dire, perchè in un lavoro che si fa al Ministero circa la necessità di mettere in luce, o meglio di non permettere che scompaiano tante pagine della storia nostra, trovasi inscritta una spesa di qualche milione.

Ora, quando si guarda come il Bilancio della Pubblica Istruzione chiami a contributo anche gli ultimi Comuni rispetto pure alla coltura elementare ed obbligatoria, ed imponga a questi l'obbligo della scuola e lo stipendio del maestro, e tardi, tardissimo arrivi il Bilancio nazionale in aiuto, mi domando se non sia debito nostro di procurare che chi ha ereditato dagli avi qualche cosa di stupendo (anzichè lasciare che per giuoco si deturpi una facciata così delicata, compromettendone o sciupandone gli ornati) concorra piuttosto anche con uno sforzo, se si vuole, alla conservazione di questi monumenti?

Il Senato mi lasci chiudere questa parentesi, la quale, come ho detto, non debbe avere influenza sopra l'interrogazione che mi ha fatto l'on. Senatore Finali.

Il Ministero si trovò solo, ed ecco la delibe-

razione: ridusse il progetto alle opere necessarie allo scopo della conservazione. « Il Ministero, leggo la nota, riparerà fra poco, cioè appena che il progetto sia tornato dal Ministero dei Lavori Pubblici ».

L'onor. Senatore Finali, ed io credo di comprenderlo, avrebbe un desiderio che è mio che la restaurazione fosse fatta così, che la pregevole opera potesse tutta rivivere, e sentiamo tutti e due il sentimento dell'obbligo che ci è posto ora, che i mali non crescano, e quindi debbano esser fatte tutte quelle opere di restauro, le quali giovino a far sì che l'insigne monumento non corra ulteriori pericoli; ed in questa sicurtà dagli ordinari pericoli si accosti a quello che era. Si assicuri l'on. Senatore Finali che ciò è intenzione e debito del Ministero di fare.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Finali ha parola.

Senatore FINALI. Ringrazio il signor Ministro della risposta che si è compiaciuto di farmi, ed applaudo di cuore ai suoi civili e nobili sentimenti.

Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Totale lire 3,199,906 96.

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Spese per l'istruzione secondaria.

32	Istruzione secondaria classica e tecnica - Personale (Spese fisse)	3,611,763 15
33	Istruzione secondaria classica e tecnica - Materiale	1,482,614 »
34	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse)	130,655 »
35	Convitti nazionali - Materiale	271,428 »
		5,496,460 15

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Se il Senato me lo permette, vorrei pigliare argomento da questa categoria che contempla la spesa per l'istruzione secondaria, per indirizzare all'on. Ministro

della Pubblica Istruzione una modesta, anzi una modestissima preghiera. Dopo le scorriere che si fecero nel campo dell'arte, io parlerò per poco, rimanendo nel campo molto angusto delle finanze, dei piccoli Comuni.

L'onor. Coppino, sia come Ministro, sia come

Deputato del Collegio di Alba, conosce per bene che nelle vecchie provincie del Regno i Comuni capiluogo, così di provincia come di Circondario, portano un largo contributo nelle spese che occorrono per il mantenimento dei regi ginnasi. Egli sa oltre a ciò, che quei Comuni dal 1860 in poi si lagnano aspramente dell'ingiusto trattamento che loro viene fatto; e ricorda per fermo, che quando nell'altro ramo del Parlamento si prese a discutere il progetto di legge che tendeva ad accrescere di un secondo decimo lo stipendio degli insegnanti delle scuole secondarie, sorsero molte e gravi opposizioni, fino a che, se pure non erro, si cadde d'accordo fra il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica e la Commissione parlamentare, che si dovesse introdurre un articolo nel progetto di legge, a forma del quale la condizione dei Comuni venisse indirettamente a provare un sensibile vantaggio. La proposta venne quindi fatta dalla Commissione parlamentare col consenso del Ministro, e ne uscì fuori l'articolo di legge del quale mi permetto dar lettura al Senato. « Nei ginnasi, dice l'art. 2 della legge 23 giugno 1876, alla cui spesa concorre il Comune, e nei pareggiati è fatta facoltà al Governo di sopprimere sulla domanda del Consiglio comunale il posto di direttore ».

Ora avvenne, che in parecchi dei Comuni contemplati dalla legge ed in uno che conosco particolarmente, di cui è inutile che io faccia il nome, poichè l'onorevole Ministro facilmente lo indovina, si è fatta istanza non una, ma parecchie volte, dal Consiglio comunale perchè si avvisasse a sopprimere questo inutilissimo posto di Direttore, del quale il povero Comune sostiene interamente la spesa. Ma la prima volta il Ministro della Pubblica Istruzione rispose che bisognava procedere con molta cautela; e prima di sopprimere il posto di direttore, conveniva pigliare gli opportuni temperamenti, sicchè l'istruzione non avesse poi a scapitarne. E così, per il primo anno successivo alla promulgazione della legge, il posto venne mantenuto colla peggior delle finanze comunali.

Venne il secondo, ed il Consiglio comunale rinnovò la sua istanza, avvegnachè il numero degli scolari era ancora diminuito, e la spesa si era aumentata del secondo decimo aggiunto allo stipendio dei professori.

Ebbene, o Signori, anche questa volta il re-

clamo non venne accolto. Quegli che copriva la carica di direttore fu bensì elevato a quella di Preside di un Liceo, ma il Ministro stimò nullameno di conservare il posto e destinarlo ad un'altra persona, rispondendo press'a poco così: Siccome abbiamo un insegnante in disponibilità e lo vogliamo collocare convenientemente, così noi non possiamo aderire alla domanda del Comune... che non nomino, ed abbiamo pensato di mandarlo al vostro paese dove potrà fare la cura dei fanghi, e nelle ore perdute adempiere all'ufficio di direttore del vostro Ginnasio.

Francamente, o Signori, che questa facezia burocratica non è affatto di buona lega. Nè per la ragione che giovi allo Stato di richiamare in ufficio uno de' suoi funzionari, sia pure un uomo di garbo, si potrà mai consentire seriamente, che sia questa una buona ragione per disconoscere il precetto della legge e portare un ingiusto aggravio alle finanze dei Comuni.

Io so bene che l'articolo contiene una facoltà di cui il Ministro può usare a grado suo, e però non dirò che la legge sia stata violata. Ma non dubito di asserire che il Comune del quale discorro fu trattato con assai poca benevolenza, e se vi era caso in cui il citato articolo di legge dovesse ricevere la sua applicazione, era questo certamente, in cui trattavasi di un Ginnasio frequentato da una quarantina di alunni, e forse meno.

Io sono adunque convinto che l'attuale signor Ministro della Pubblica Istruzione, il quale conosce perfettamente la genesi dell'articolo di legge da me invocato, si renderà conto delle cose che ho creduto di dovergli dire qui davanti al Senato; e per altre ragioni ancora che non sono interamente finanziarie, vorrà disporre perchè nel venturo anno le funzioni di direttore nei piccoli Ginnasi sieno affidate ad uno dei professori, siccome è previsto dall'articolo stesso della legge. Questa è la sola preghiera che intendo dargli, e non mi sembra di essere indiscreto, se considero che una grandissima parte delle spese che occorrono pel mantenimento dei Ginnasi posti nelle vecchie provincie sono sostenute dai Comuni.

Potrei forse insistere, perchè piacesse al Ministero accogliere, con qualche benignità, i reclami dei Comuni, anzichè respingerli con alterezza, come spesso avviene; e sarebbe forse

opportuno che, quando si mandano Ispettori sopra luogo, questi signori avessero l'alta degnazione di mettersi un poco d'accordo colle Amministrazioni comunali, non mica per fare il piacer loro, no, ma per chiedere quelle informazioni di fatto che possono rendere più vantaggiose e feconde le missioni che tengono dal Governo. Ma questa io la voglio piuttosto considerare come una questione di buona creanza, alla quale i funzionari che si rispettano non vorranno mancare nei casi ordinari, come non vi hanno mancato i migliori; e mi terrò contento se l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica vorrà compiacersi di favorirci una risposta confortante intorno alla soppressione del posto di direttore nei Ginnasi di cui ho avuto l'onore di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore Saracco è stato cortese nella sua domanda ed anche ne' motivi e nelle ragioni di essa.

Egli ha supposto che io forse non ignorava l'articolo della legge. Nè male si appose: non solo io non lo ignorava, ma l'ho dovuto accettare dopo di averlo discusso colla Commissione. Adunque è perfettamente vero che quando si trattò dell'aumento del decimo ai professori delle scuole secondarie, si è trovato interessato in queste deliberazioni il Comune, il quale non in tutte le parti del Regno (e ciò può rendere grossa anche una questione piccola) non in tutte le parti del Regno, ma qui e là in proporzione ineguale sopporta la spesa della istruzione secondaria; ed allora fu scritto l'articolo a cui accennò l'on. Senatore Saracco.

Ora, questo articolo nel Comune X, che possiamo facilmente immaginare, non ebbe attuazione. Il Senato ne comprende il motivo; la soppressione d'un ufficio minaccia la sorte di un impiegato, poichè non è subito trovato il modo di provvedere altrimenti. Ora, come la legge era votata negli ultimi giorni della Sessione, poté passare il primo anno e restare tuttavia il direttore. Ma quanto al secondo anno, l'on. Senatore Saracco intenderà presto la intenzione mia.

Ciò che fu scritto nella legge è ragionevole; epperò ragionevole essendo, dovrebbe essere attuato. Io, poi, per me lo credo ra-

gionevolissimo ed anche utile. Il direttore, quando fa la scuola ha un elemento molto migliore in mano per conoscere della disciplina della scolaresca, per conoscere delle preparazioni antecedenti che hanno avuto gli scolari, e quindi convincersi coi propri occhi e direttamente, più e meglio che per mezzo de' colleghi non potrebbe fare, quali siano i bisogni di quel suo particolare istituto.

Alla qual cosa si può opporre solo la considerazione del numero grande che possa avere la scolaresca. Ma allorquando la scolaresca si riduce in quelle proporzioni che furono accennate dall'onorevole Senatore Saracco, e che sono pur troppo le proporzioni di molti di questi istituti secondari, che si chiamano Ginnasi, per me è evidente che sia interesse non solo del Comune, ma anche del Governo, quello di cercare di usar meno personale possibile, imperocchè si risparmia una spesa la quale non è solo del Comune.

Nei Comuni del Piemonte non è ancora definito bene se paghino essi una quota fissa per avere quell'insegnamento, e se una quota fissa alla sua volta paghi pure il Governo.

Ma comunque stia questa faccenda, è chiaro che ne' piccoli istituti si fa quasi una spesa superflua, e spese superflue male si fanno in una amministrazione che ha tanti bisogni.

Dunque questa prescrizione della legge io la trovo giusta, la trovo ragionevole. Dirò poi che in casi simili a quelli indicati dall'onorevole Senatore Saracco io credo utile essenzialmente e doveroso l'applicarla. Prometterei anche l'applicazione, ma l'onorevole Senatore Saracco mi scuserà se questa frase avrà un valore molto limitato e circoscritto.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io sarei veramente di difficile contentatura, se ricusassi di dichiarare che sono perfettamente soddisfatto delle cose che mi ha risposto l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

Poichè in taluni casi la soppressione del posto di Direttore egli la crede utile al migliore indirizzo degli studi, e l'onorevole Ministro ha confermato pienamente la verità dei fatti da me esposti sulla genesi della legge 28 giugno 1876, non posso dubitare per l'avvenire della sincera applicazione dell'articolo 2

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

che ho dovuto invocare. Io perciò non gli domando nulla di più, e mi limito ad esprimere il vivo desiderio che l'onorevole Coppino rimanga lungamente nel Ministero della Pubblica Istruzione, sia per beneficio della cosa pubblica, ed anche un poco perchè mi auguro e mi aspetto che egli stesso abbia opportunità di dare esecuzione nel prossimo anno scolastico alle disposizioni del ripetuto articolo di legge.

(Il Presidente lascia il seggio presidenziale. L'onorevole Senatore Borgatti, vice Presidente, occupa il seggio presidenziale).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola

pongo ai voti il totale di questo capitolo in lire 5,496,460 15.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Annunzierò al Senato il motivo per il quale il nostro onorevolissimo Presidente ha lasciato improvvisamente il seggio.

Un telegramma reca la infausta notizia della morte improvvisa di un amico suo degnissimo, e di un collega da noi tutti amato e stimato, il Senatore Berti, colpito da subito malore, mentre assisteva al Consiglio comunale di Venezia (*Sensazione*).

Prosegue la discussione del Bilancio.

Spese per l'insegnamento industriale e professionale.		
36	Scuole ed Istituti superiori (Spese fisse)	67,000 »
37	Istituti tecnici di marina mercantile e scuole speciali (Spese fisse) .	1,968,498 61
38	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	201,000 »
	(Approvato).	2,236,498 61
Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.		
39	Sussidi all'istruzione primaria	2,720,343 »
40	Scuole normali e scuole magistrali rurali per allievi maestri ed allieve maestre - Personale (Spese fisse)	673,841 »
41	Scuole normali e scuole magistrali rurali per allievi maestri ed allieve maestre - Sussidi	322,543 »
42	Istituti superiori femminili - Personale (Spese fisse)	11,000 »
43	Istituti superiori femminili - Sussidi	8,400 »
44	Educandati femminili - Personale (Spese fisse)	157,399 »
45	Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile - Materiale	332,118 »
46	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse)	26,000 »
47	Istituti dei sordo-muti - Materiale	140,240 »
		4,391,884 »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Permetta, è iscritto al capitolo 39
l'onorevole Senatore Pepoli Gioacchino.

Il Senatore Pepoli ha la parola.
Senatore PEPOLI G. Non rimpiango al certo
la somma iscritta in questo capitolo. E benchè

io pur sia un caldo propugnatore di ogni più severa economia, mi dolgo che essa sia eccessivamente ristretta. Imperocchè io credo che sia indispensabile diffondere viepiù l'istruzione elementare, dando in questo modo al riordinamento intellettuale e morale dell'Italia una larga e solida base.

Ma io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra una nuova specie d'istruzione, che, essendo pur essa popolare, merita grandemente di essere incoraggiata, e che non troverebbe forse strettamente in questo capitolo modo di essere sussidiata.

L'onorevole Ministro sa che nelle Società di mutuo soccorso oggi si impartisce da molti soci l'istruzione elementare. È una nuova specie di cooperazione, alla quale io credo che egli, come qualunque altra persona intelligente e di cuore, deve far plauso.

Vi sono molti operai, i quali, ad onta che siano stanchi dal lungo lavoro della giornata, la sera vanno nelle sale delle Società di mutuo soccorso ed impartiscono gratuitamente ai loro colleghi l'istruzione.

Alcuni insegnano a leggere ed a scrivere, altri insegnano il disegno, ed alcuni perfino il francese.

Io citerò un esempio.

La Società operaia di Bologna, presieduta da un egregio mio amico, l'avv. Berti, ha fra i suoi soci un muratore, il quale da per sè solo, senza nessun aiuto, ha imparato il disegno e il francese.

Egli ha appena 28 anni, vive a stento lavorando indefessamente tutto il giorno, e la sera, invece di riposare, egli insegna a tutti i suoi amici e consoci la lingua francese e il disegno.

Questa sorta d'istruzione io credo che bisogni altamente incoraggiarla, perchè è molto pratica ed efficace; quindi, io ripeto, mi permetto di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole signor Ministro su questo argomento, perchè se i premi qualche volta non servono forse che ad appagare ed a svegliare sensi di vanità, nel caso concreto servirebbero invece interamente a promuovere i migliori istinti del cuore e a rassodare nell'istruzione i vincoli della fratellanza. L'insegnamento in grembo delle Società operaie è una nuova forma di cooperazione da cui possiamo rimprometterci frutti buoni, pratici e solleciti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io vedo iscritti ai numeri 42 e 43 di questo Bilancio degli stanziamenti riferentisi: *agli istituti superiori femminili*.

Io non conosco istituti di simil genere in Italia, penso quindi che si tratti di fondarli. Finora a quest'uopo io non riscontro che un decreto reale in data del 16 dicembre 1878 col quale, ai corsi complementari istituiti con precedente decreto del 15 settembre 1875, si sostituiscono due istituti superiori.

Io intendo lo scopo del primo decreto (quello del 1875) mercè il quale si veniva ad allargare la coltura delle maestre elementari e delle istitutrici; ma fondare due istituti superiori a fine di creare delle insegnanti per scuole superiori che non esistono, parmi un provvedimento simile a quello di colui che volesse costruire la copertura d'una casa senza le mura nè le fondamenta, o per lo meno senza avere chiaro e preciso il disegno ed il piano delle une e delle altre, nè dell'edificio che vuole costruire.

Ma io non voglio entrare oggi nella questione di massima, cioè sull'utilità di estendere la coltura della donna, questione la quale, se è già risolta favorevolmente dall'opinione pubblica come tesi generale, solleva ancora molte e gravi controversie circa lo scopo, il modo e la misura. Io domando solamente se questa grossa questione si debba risolvere con un articolo di Bilancio od anche con un decreto reale; quale articolo di Bilancio e quale decreto reale non contemplano che una parte, un lembo appena di una supposta organizzazione, che ancora non solo non esiste, ma di cui non si ha ancora nessun concetto stabilito.

Si aggiunga che intanto, per quel che se ne conosce, queste disposizioni già vengono a sconvolgere a fondo le nostre istituzioni in materia di insegnamento, dacchè se il sistema che apparisce dall'accennato decreto reale (16 dicembre 1878) fosse messo in esecuzione, non solo le donne sarebbero pareggiate ma verrebbe anche fatta loro una condizione d'insegnamento privilegiato ed affatto eccezionale.

Per tutte queste ragioni domando all'onorevole signor Ministro a qual titolo quei due stanziamenti si trovano nel nostro Bilancio; poichè, quando quelli vi fossero per dare vita

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

ed intraprendere lo svolgimento di quest'embrione di sistema, così per strafforo e senza che fosse ampiamente e largamente discusso, io per verità non potrei acconciarmi a votarlo e crederei anzi far opera utile alle nostre istituzioni dimandandone la soppressione.

Io aspetto dalla cortesia del signor Ministro di conoscere quale è lo scopo di quei due stanziamenti. Dalla sua risposta il Senato potrà giudicare se sia il caso di mantenerli nel Bilancio.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. L'on. Senatore Pepoli chiede che il Ministero incoraggi una qualità di scuole che non vede ancora incoraggiate.

L'on. Senatore Vitelleschi ha paura che con lo stanziamento di due capitoli del Bilancio si attui una scuola che non è sinora stata discussa.

Prima di dare alla domanda dell'on. Senatore Pepoli la mia risposta, la quale lo dovrà soddisfare, io debbo esprimere la mia contentezza dell'aver egli voluto ricordare qui, nella solennità di quest'aula, un modesto e volenteroso operaio che ebbe la cortesia di far conoscere a me.

Io debbo dividere perfettamente tutte le simpatie dell'onor. Pepoli verso gli operai, e non le divido da ora.

Credo che allorquando queste corporazioni di lavoratori unendosi insieme nell'ora del riposo, che così spesso, che così male dappertutto, e specialmente in Italia, si converte ad altro, si rivolgono all'esercizio dell'educazione, facciano una cosa che deve piacere a quanti amano il lavoro e la virtù; a quanti amano la stabilità delle istituzioni e la sicurezza del consorzio civile.

Perciò l'on. Senatore Pepoli può esser certo che nei limiti del Bilancio queste scuole operaie saranno aiutate.

Ma ho detto male *saranno aiutate*: è antico l'aiuto che col fondo dei sussidi il Ministero dell'Istruzione Pubblica largisce a queste scuole, una parte delle quali passa sotto il nome di scuole degli adulti.

Ora, a queste scuole degli adulti, come risulta da uno specchio compilato in questi ultimi giorni, si consacrarono nel decorso anno

più di 800 mila lire, senza contare 64 mila lire ripartite a scuole operaie propriamente dette.

Forse non parrà molto; ma se il Ministero non ha concesso di più, egli è perchè molto a lui non fu domandato: chè non ricordo siansi dati rifiuti di sorta a quante legittime domande si presentarono.

Sono due le forme sotto le quali quest'iniziativa degli uomini del lavoro si presentò al Ministero dell'Istruzione Pubblica: forma della politica e forma di scuole operaie, come dissi, sempre aiutate.

Quello che si potrà e si vorrà spendere per loro in avvenire dipenderà ugualmente dagli stanziamenti che si possano fare maggiori, quanto dalle domande che segnino il progresso di tali scuole.

Ed io ne godo, imperocchè in proporzione dell'accrescimento del numero di queste scuole, crescerà pure il numero di que'buoni operai che noi sottrarremo allo stravizio, per consacrarli allo studio; ed educare allo amore del bene, al lustro e alla prosperità della patria.

L'onorevole Senatore Vitelleschi qua e là ha fatto sentire qual giudizio porti sopra quei decreti che istituivano due scuole superiori femminili; ma siccome si è riservato di discutere la questione del merito, così mi riservo di fare altrettanto anch'io, contentandomi adesso di spiegare soltanto come si trovi impostata questa somma in Bilancio. Il Bilancio di prima previsione qui portava una somma diversa da quella che ora apparisce; ed era la somma richiesta da tutta intera l'organizzazione di queste due scuole superiori, che dovevano essere, nel pensiero di chi fece il decreto, congiunte l'una all'Istituto superiore di Firenze, l'altra alla Facoltà di filosofia e lettere nell'Università di Roma; ma le vicende degli uomini politici si trascinano dietro anche le vicende dei decreti loro. Questi due però, che portano la data del 16 dicembre, anche senza le politiche mutazioni, veramente non avrebbero potuto essere esecutivi che in una epoca posteriore, imperocchè la Corte dei Conti aveva, se non erro, creduto di dover fare alcune osservazioni innanzi di approvarli alle quali ho dovuto rispondere io. Ne è avvenuto perciò che, e per non aver chiuse le due scuole complementari che da quegli istituti si dovevano surrogare, e per il pensiero di tutto un impianto di un'istituzione nuova, e più ancora per il giudizio

che un uomo diverso poteva portare sul diverso valore dell'istituzione medesima, si dovette domandare, ed io domandai, la restituzione delle somme per le due scuole complementari femminili ancora in corso, il riserva di una piccola parte pei due istituti, se questi all'anno venturo dovessero essere aperti. Quindi lo stanziamento attuale non può riguardare una istituzione che nell'anno scolastico che corre voglia essere impiantata.

Ma si potrebbe dire che nel Bilancio definitivo si potrà ritrovare la spesa, e nel nuovo anno scolastico dare esecuzione al disegno del mio antecessore.

Ora io prego l'onorevole Senatore Vitelleschi a voler riservata la questione all'epoca in cui si discuta il Bilancio definitivo, pel quale solo avranno i decreti tutta la loro efficacia.

Ora, ecco il perchè io ho creduto mio dovere di non farli cadere. Se la legalità non ci fosse stata, o ci fossero stato eccessi del potere esecutivo, allora avrei cancellato i due decreti; ma ciò non essendo, ho detto a me stesso, non cancelliamoli prima che non abbiamo fatta questa questione di merito.

Per me poi avvi un'altra ragione ancora, per la quale io chiamerò l'attenzione del Parlamento sull'istituzione delle scuole femminili. Nè la cosa può essere ritardata di molto. Ed allora quella questione larga e difficile, che è guardata da molti assai diversamente, secondo i punti dai quali la si considera, cioè, la educazione scientifica della donna, potrà essere dall'onorevole Senatore Vitelleschi e da tutti gli altri membri di questo Consesso discussa.

Per ciò lo stanziamento attuale di una cifra non è che la testimonianza dei due decreti, dei quali io non ho creduto impugnare la legalità.

Quanto all'attuazione loro, il Senatore Vitelleschi non creda che per straforo, come egli temeva, possa avvenire. Questa è cosa che riguarda l'anno nuovo scolastico, e dovrà riportare la sua approvazione nel Bilancio di definitiva previsione. A quell'epoca adunque egli rimandi anche le proposte che volesse fare, e non venga ora a domandare la riduzione di una cifra la quale significa solamente questo: la possibilità della discussione sulla convenienza o no d'istituire un corso superiore femminile, discussione che avrà sede nel Bilancio definitivo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho avuto l'intenzione di provocare la discussione sopra la costituzionalità, validità o meno del decreto reale del 16 dicembre; a me solamente premeva che una questione così grave e così irta di difficoltà e nella quale sono così diverse le opinioni, non fosse risolta, così per incidente, in un progetto di bilancio.

In presenza delle dichiarazioni del signor Ministro....

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... che niuna istituzione di questo genere sarà attuata se non in seguito ad ampia discussione che ne sia fatta in Parlamento e che quello stanziamento non si trova colà che per memoria, io mi trattengo per ora dal fare alcuna proposta, dappoichè, come io qui ebbi l'onore di dichiarare al Senato, non era mio scopo di discutere il decreto, ma bensì di essere assicurato che un'istituzione di questa fatta non fosse risolta per incidente e senza previa e larga discussione del Parlamento.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole mio amico, Senatore Vitelleschi e coll'onorevole Ministro, che questa non sia la sede opportuna di una discussione sull'istituzione di scuole superiori femminili, tanto sotto il solo aspetto di dare un insegnamento più esteso e più elevato di quello che ora esiste alle alunne che intervengono a queste scuole, quanto nello intento di formare delle maestre per gli istituti di istruzione femminile elementare o secondaria. Ma mentre possiamo affidare sicuramente nelle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, mi sembra che le considerazioni scambiate tra esso e l'onorevole Senatore Vitelleschi diano luogo ad un qualche dubbio che importerebbe di ben chiarire.

L'onorevole Ministro ci ha detto: a buon conto, i decreti erano legali, e quindi io li ho rispettati; ma l'esecuzione dei decreti non era compatibile coi fatti esistenti, ed io l'ho sospesa.

Questo si può consentire per ciò che riguarda lui. Ma in un paese dove pur troppo le vicende ministeriali sfuggono oramai ad ogni calcolo di mente serena e di seria esperienza politica, dove esse paiono in balia dei casi più im-

preveduti, io mi domando: questo decreto, che è stato molto saviamente sospeso nella sua esecuzione dall'onorevole Ministro, ma la cui promulgazione si è ritenuta legale, non potrebbe essere richiamato in vigore colla medesima inopportunità di prima?

Non ho d'uopo di dichiarare all'onorevole Ministro che non vagheggio certo delle circostanze per cui la volontà sua, il suo senno, la sua prudenza potrebbero essere sostituiti da altra volontà determinata da altri criterî diversi dai suoi.

Ed allora questi decreti, messi ora a tacere, non potrebbero essi ridestarsi da un momento all'altro per una di quelle sorprese, che sventuratamente non sono poi tanto rare nelle vicende dell'istruzione pubblica?

Chi ci assicura del danno dell'improvvisa apparizione di istituzioni non maturate, non richieste da una manifestazione alquanto larga della pubblica opinione, non discusse in contraddittorio dalle persone che sono tenute di maggiore autorità in queste materie?

Questi sono i motivi che mi hanno spinto a prolungare l'incidente sollevato opportunamente dall'on. nostro Collega Vitelleschi. Vorrei che il Senato ottenesse qualche maggior sicurezza che realmente questo decreto del 16 dicembre non abbia ad avere ulteriore esecuzione. E dico a dirittura non abbia ad avere ulteriore esecuzione, perchè anche quando si credesse dal presente Ministro dell'Istruzione Pubblica di dover tornare al sistema che ispirava quel decreto, egli lo ha dichiarato, occorrerebbe sempre di dare effetto al suo pensiero per mezzo di un progetto di legge.

Ed allora, domando, a che serve questo decreto, e perchè non revocarlo? Io avrei desiderato questo: Se il decreto era legale, come non ne dubito, se era in facoltà del Ministro precedente di farlo, è in facoltà certamente del Ministro attuale di revocare il decreto stesso.

Io crederei quindi che in ciò soltanto starebbe la sicurezza, che gl'intendimenti espressi dall'on. Vitelleschi e dal Ministro abbiano piena esecuzione.

• Io non vedo nell'abrogazione di quei decreti nessuno inconveniente; nel loro mantenimento qualche inconveniente vi può essere. E perciò mentre, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, non ho nessuna ragione

d'insistere, come non ha insistito il Senatore Vitelleschi sulla radiazione di questa somma dal Bilancio, io desidererei che il signor Ministro si contentasse di dichiarare che questi decreti saranno abrogati.

Quando occorra un altro decreto per determinare lo impiego stanziato adesso nel Bilancio, nel modo che il Ministro ha detto, cioè sia per il mantenimento delle attuali scuole complementari, sia per qualche studio o preparazione per istituti nuovi di istruzione superiore femminile, il Ministro è sempre in facoltà di emanare decreti nuovi.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io vorrei accontentare l'onorevole Senatore Alfieri nella domanda che egli dice essere molto semplice, cioè dichiarare che questi decreti siano abrogati.

Ma con mio rincrescimento questa dichiarazione io non la posso fare. La temeva, per dire la verità, cotesta domanda; ed è perciò che rispondendo all'onorevole Senatore Vitelleschi, io aveva detto: ho guardato ai decreti e li ho trovati legali. Temeva appunto che mi si venisse innanzi dicendo che i decreti non erano costituzionali, perchè in quel caso è evidente che il dover mio sarebbe stato di fare senza eccitamento altrui l'atto di abrogarli. Ma allora quando la legalità di un atto sta, la questione dell'abrogazione viene da una considerazione sul merito. Ciò che ha ragione di essere perchè non è in contraddizione colla legge voi non lo dovette levare, se non quando il suo essere è cattivo e pernicioso. Questa questione non l'abbiamo fatta, ed allora perchè si viene a condannare un pensiero il quale ha pure il diritto di essere discusso, esaminato e contestato, se così merita?

Però l'onorevole Senatore Alfieri dice: Il banco dei Ministri è uno splendido esempio della caducità delle cose umane; e quindi come si fa ad essere tranquilli che il funzionario, il quale oggidì lì si manifesta, sia ancora il funzionario che si manifesterà domani? Che i criterî i quali oggi governano siano ancora i criterî che governeranno le cose domani?

Ed è vero, ed è giusto che un Parlamento si metta in guardia da coteste vicende.

Ma qui vi sono due considerazioni a fare.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

Se i decreti si sono potuti produrre e si possono revocare, si possono eziandio riprodurre. Dunque non è nella promulgazione e nell'abrogazione di un decreto che dovete cercare la guarentigia; la guarentigia va cercata in altro.

L'avete queste guarentigie? Sì.

Io aveva pregato l'on. Senatore Vitelleschi a non fare proposte stantechè noi discutiamo il Bilancio di prima previsione, ed è nel Bilancio definitivo che lo stanziamento si mantiene e dovrà essere mantenuto dopo l'approvazione che sopra i Decreti medesimi avrà dato il Parlamento stesso. Quindi l'onorevole Senatore Alfieri non si debbe commuovere di questo vento

che ci spazza via come fa delle foglie in autunno, imperocchè non può mica spazzar via dai diritti del Senato l'approvazione dei capitoli per cui solo potrà esistere il Decreto

Quindi il Senato ha nello stanziamento della somma la facoltà di ammetterli e di respingerli, ha facoltà di mantenere o far cadere quei Decreti che il potere legislativo esamina, condanna od approva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la somma complessiva di questo titolo in lire 4,391,884.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Spese diverse.		
48	Istituto internazionale per l'unificazione ed il perfezionamento del metro (Approvato).	10,996 83
CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i>		
49	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Approvato).	762,189 99
TITOLO II.		
Spesa straordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>		
Spese generali.		
50	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	33,334 35
51	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	15,175 45
52	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	15,500 »
53	Ministero della Pubblica Istruzione - Riparazioni nel locale della Minerva ed acquisto di mobili	12,000 »
54	Riduzione e sistemazione di alcuni locali dell'ex convento della Minerva	30,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

54 bis	Ente morale Michelangelo Buonaroti di Firenze - Sussidio per saldare passività rimaste insoddisfatte dopo la festa nel 1875 del centenario di Michelangelo	14,200 »
	(Approvato).	120,209 80
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.		
55	Roma - Scuola d'applicazione degli ingegneri	30,000 »
56	Spesa per lavori di costruzione di un padiglione ad uso degli istituti anatomici e della scuola d'operazioni chirurgiche della R. Università di Palermo (Spesa ripartita)	49,250 »
57	Lavori occorrenti per completare l'adattamento dell'edificio demaniale di Donna Romita a sede della R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Napoli (Spesa ripartita).	57,000 »
58	Spesa per l'acquisto di un refrattore equatoriale e pel suo collocamento in opera nel R. Osservatorio di Brera in Milano (Spesa ripartita)	100,000 »
59	Padova - Osservatorio astronomico	9,640 »
60	Scuola d'applicazione degl'ingegneri di Roma - Impianto e corredo di gabinetti scientifici	21,649 10
61	Università di Torino	27,800 »
62	Università di Catania - Acquisto di materiale scientifico	1,000 »
63	Acquisto del prezioso erbario del defunto prof. De Notaris.	27,000 »
64	Università di Roma	27,000 »
65	Scuola d'applicazione degli ingegneri in Napoli	2,800 »
66	Università di Catania - Concorso nella spesa di riduzione del pianterreno del palazzo universitario.	16,000 »
66 bis	Università di Pavia - Concorso col Comune e colla Provincia di Pavia nella spesa per la costruzione di stabilimenti scientifici	30,000 »
66 ter	Università di Bologna	12,000 »
66 quater	Università di Napoli	12,000 »
66 quinque	Osservatorio astronomico dell'Università di Napoli	20,400 »
66 sexies	Università di Palermo	8,500 »
66 septies	Università di Sassari	12,000 »
	(Approvato).	464,039 10

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

Spese per gl'Istituti e Corpi scientifici e letterari.		
67	Spesa per i cataloghi ed ordinamento della biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma e compra di scaffali ed altri mobili	24,400 »
68	Concorso suppletivo alle spese dell'Accademia dei Lincei	10,000 »
69	Spesa per lavori e per acquisto di nuovi libri nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma	20,000 »
70	Biblioteca universitaria di Padova	29,900 »
	(Approvato).	84,300 »
Spese per le belle arti.		
71	Lavori di riparazione generale al palazzo ducale di Venezia — Legge 27 maggio 1875, n. 2507 (Spesa ripartita)	57,000 »
72	Istituto di belle arti di Roma — Acquisto di materiale e lavori di restauro	6,000 »
73	Palazzo dell'esposizione di belle arti in Roma	<i>per memoria</i>
74	Scavi e Musei di Roma	12,000 »
75	Spesa di espropriazione di terreni per scavi	15,000 »
75 bis	Accademia della Crusca in Firenze	1,200 »
75 ter	Espropriazione dell'Oratorio detto <i>Via Crucis</i> in Roma per continuare gli scavi archeologici	30,000 »
75 quater	Continuazione della stampa dell'opera De Rossi, intitolata: <i>Inscriptiones christianae</i>	15,000 »
75 cinque	Personale di custodia e di vigilanza ai lavori per gli scavi nel Tevere	21,000 »
75 sexies	Lavori, attrezzi e spese diverse per il recupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere	24,000 »
	(Approvato).	181,200 »
Spesa per l'istruzione secondaria.		
76	Acquisti pei gabinetti dei licei	30,000 »
76 bis	Sussidio a Firenze per l'istituzione di un ginnasio	15,000 »
	(Approvato).	45,000 »
Spese per l'insegnamento industriale e professionale.		
77	Concorso nell'impianto di un istituto industriale in Vicenza	10,000 »
	(Approvato).	

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.		
78	Regie scuole normali	5,000 »
78 bis	Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita)	300,000 »
78 ter	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (Spesa ripartita)	50,000 »
	(Approvato).	355,000 »
Spese diverse.		
79	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo	30,000 »
80	Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del regno	4,000 »
81	Concorso col municipio di Roma nella spesa di costruzione del fognone che darà lo scolo alle acque del Colosseo	30,000 »
82	Riparazioni al fabbricato demaniale dell'ex-monastero delle Orsoline in Roma	17,950 »
	RIASSUNTO	81,950 »
	—	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	—	
	<i>CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	1,104,045 22
	Amministrazione scolastica provinciale.	792,795 »
	Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	7,385,249 74
	Istituti e Corpi scientifici e letterari	1,135,768 88
	Belle Arti	3,199,906 96
	Istruzione secondaria	5,496,460 15
	Insegnamento industriale e professionale	2,236,498 61
	Istruzione normale, magistrale ed elementare	4,391,884 »
	Spese diverse	10,996 83
		25,753,605 39
	<i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.</i>	762,189 99
	TOTALE della spesa ordinaria	26,515,795 38
	(Approvato).	

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1879

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>	
Spese generali	120,209 80
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	464,039 10
Istituti e Corpi scientifici e letterari	84,300 »
Belle Arti	181,200 »
Istruzione secondaria	45,000 »
Insegnamento industriale e professionale	10,000 »
Istruzione normale, magistrale ed elementare	355,000 »
Spese diverse	81,950 »
TOTALE della spesa straordinaria	1,341,698 90
(Approvato).	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	27,857,494 28

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. A nome dell'on. mio Collega il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dalla Camera de' Deputati per la convalidazione del regio decreto 2 febbraio 1878 sulla tariffa dei prezzi dei tabacchi colla relativa convenzione stipulata al 14 dicembre 1877 con la Regia cointeressata dei tabacchi.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della fatta presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Approvazione per articoli del progetto di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato (N. 4-B).

PRESIDENTE. Il seguito dell'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.

Prego gli on. signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

Trattandosi di un progetto di legge già discusso altra volta in Senato, e che d'altronde è piuttosto lungo, secondo ciò che è stato in consimili casi praticato, se non vi sono opposizioni, si ometterà la lettura complessiva e preliminare del progetto, passando senz'altro alla lettura e discussione dei singoli articoli.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Questa è appunto una proposta che io stesso intendeva di fare.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare nella discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 23, 21, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 65, 66, 71, 73, 78, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 97, 98, 118, 123, 135, 136, 138, 140, 145, 148 e 149 della legge 25 luglio 1875, N. 2786, (serie 2^a) sul riordinamento del notariato, ed agli articoli 1, 4, 6, 12, 13, 26, 29, 30 e 33 della tariffa annessa alla medesima, sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Per la regolarità della discussione, quest'articolo dovrebbe esser votato in ultimo perchè può essere che qualche proposta venga fatta dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone che quest'articolo sia discusso e votato dopo la discussione degli altri articoli.

Se nessuno fa osservazioni s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Relatore.

Si leggono dunque gli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 2. L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore dei tributi e loro mandatari o incaricati della gestione, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi d'Archivio, quelli puramente letterari o scientifici, dipendenti da Accademie, Biblioteche, Musei od altri Istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da Istituti od opere di beneficenza, o relativi a pubblico insegnamento, e quelli di subeconomo dei

benefizi vacanti e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. In ogni distretto dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un Archivio.

Nei distretti che hanno meno di quindici notari, il Collegio, il Consiglio e l'Archivio sono, per Decreto Reale, riuniti al distretto del capoluogo della Provincia dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, o ad altro distretto più vicino della stessa Provincia.

Nei distretti che hanno quindici o più notari, e dove può prevedersi l'insufficienza dei proventi dell'Archivio a sostenere le spese relative, può il Ministero invitare i Comuni componenti il distretto a dichiarare se ne assumano la spesa per mettere il Governo in grado di conservarlo.

Tuttavia, dove le circostanze lo consiglino, con Decreti Reali, previo il parere della Corte di appello, può essere ordinata la riunione di uno o più Collegi, Consigli ed Archivi a quelli del capoluogo della Provincia, o di altro vicino distretto. Gli Archivi provinciali possono avere Archivi sussidiari in altre città del distretto.

Nel caso di riunione di uno o più distretti, i distretti riuniti saranno considerati come unico distretto anche per gli effetti dell'art. 26, e le attribuzioni date dalla legge al Tribunale in materia notarile saranno esercitate da quello della sede dell'Archivio.

Sarà inoltre istituito un Archivio nei capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l'Archivio del distretto, qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 101.

(Approvato).

Art. 4. Un Decreto Reale da pubblicarsi con la presente legge, determinerà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei

Comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità.

(Approvato).

Art. 5. Per essere nominato notaio è necessario :

1. Essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di 24 anni.

Chi ha compiuto gli anni 21 può essere nominato notaio quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di 24 anni, e vi sia il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello ;

2. Presentare i certificati di moralità ;

3. Avere compiuto, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale, del diritto penale e diritto amministrativo ; ed avere superato gli esami ;

4. Avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ;

5. Avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaio residente nel distretto del Collegio.

Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in altro distretto ; nel qual caso il praticante dovrà iscriversi a forma del precedente N. 4, presso il Consiglio notarile del distretto in cui intende proseguire la pratica.

6. Avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Nelle isole dove non esiste alcun notaio, potrà con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia dimanda, ed in difetto il cancelliere della pretura, se vi è, il sindaco od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che si reputi di sufficiente idoneità. Lo stesso Decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

L'esercente in tal modo autorizzato, rispetto

alla responsabilità civile e penale dipendente dai suoi atti, sarà considerato come notaio.

(Approvato).

Art. 6. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del Collegio a cui è iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente per la iscrizione ; e 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame di idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al Tribunale civile, che pronunzierà in Camera di Consiglio. (Approvato).

Art. 8. L'esame è verbale e per iscritto :

L'esame verbale verserà sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato, non che sulle leggi ed i regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari ;

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi e di un atto di ultima volontà che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal Presidente della Commissione.

Del restosi osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari. (Approvato).

Art. 19. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente :

1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni ;

2. Al rimborso delle spese sostenute dall'Archivio o dal Consiglio notarile per conto del notaio o dei suoi eredi ;

3. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato ;

4. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'Archivio o del Consiglio notarile ;

5. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio. (Approvato).

Art. 23. Il notaio deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel Comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del Decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso Ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaro.

(Approvato).

Art. 24. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume, o all'ordine pubblico;

2. Se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od offini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

(Approvato).

Art. 27. Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.

Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del registro od altri pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per

un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso.

Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il Consiglio notarile per supplire al notaro assente per più di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, delegherà un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente.

(Approvato).

Art. 28 Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 23. Tale disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale perciò resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

Cessa temporaneamente dall'esercizio il notaio che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente; ma al cessare del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

Durante il servizio militare, nei luoghi ove non si trovi altro notaio, il Consiglio notarile o delegherà un altro fra i notari esercenti a compierne temporaneamente le funzioni, o provvederà con la nomina di un coadiutore nel modo stabilito nell'articolo seguente, preferendo la persona proposta dallo stesso notaio che deve allontanarsi per servizio militare.

(Approvato).

Art. 29. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere può, sulla di lui proposta, essere nominato dal Presidente della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro.

Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, e partecipa alla metà degli onorari.

Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.

(Approvato).

Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutori promossi sulla medesima, i quali però non potranno aver luogo fuorchè per responsabilità dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante questo termine.

(Approvato).

Art. 35. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravità delle circostanze.

(Approvato).

Art. 38. Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

La domanda di svincolo dev'essere presentata alla Cancelleria del Tribunale, ed inserita per estratto, e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale uf-

ficiale del Regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicato per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza, ed alla porta degli uffici di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

Le opposizioni dello svincolo devono farsi alla Cancelleria del Tribunale.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senzachè siano state fatte opposizioni, il Tribunale pronunzierà lo svincolo, sentito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

Nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio all'alienazione totale o parziale della cauzione, sarà osservato lo stesso procedimento avanti il Tribunale della sede notarile in contraddittorio degli interessati, se vi ha luogo.

Se la cauzione siasi prestata in immobili, il Tribunale della sede notarile pronuncierà sullo svincolo e sulle domande degli interessati. La sua sentenza sarà presentata al Tribunale della situazione dello immobile per la espropriazione forzata del medesimo, e per la relativa graduazione.

(Approvato).

Art. 42. I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 24, il coniuge dell'uno o delle altre, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

(Approvato).

Art. 43. L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

Esso deve contenere:

1. L'indicazione in lettere per disteso del-

l'anno, del mese, del giorno, del Comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti d'ultima volontà, anche dell'ora;

2. Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;

3. Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma ben anche rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo se già non si trovi negli atti del notaro rogante;

4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;

5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione, o disposizione;

6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dovè esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;

8. La menzione che dell'atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente N. 11, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni.

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere ommessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione;

9. La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. La sottoscrizione delle parti, dei fide-

facienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel numero 8;

11. Negli atti contenuti in più fogli, eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

(Approvato).

Art. 44. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non sieno interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3. Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.

(Approvato).

Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere

ricevuto coll' intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, com'è detto nell'art. 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

(Approvato).

Art. 52. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico, col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta ed iscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione.

(Approvato).

Art. 53. Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in

bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

1. (Come nella legge 25 luglio 1875).

2. » »

3. » »

4. » »

5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

« La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà incominciare una nuova numerazione ».

Nel repertorio degli atti di ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto avea nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notarili.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano in ufficio.

(Approvato).

Art. 55. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'art. 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'ori-

ginale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalità stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

(Approvato).

Art. 56. Nel primo semestre successivo di ogni biennio, i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell'ultimo biennio.

Colui che non adempie a questo dovere sarà punito colla sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaio, o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal Presidente del Consiglio, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaio.

I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti; saranno esaminati dal Procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, dal quale sarà fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.

Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche, può il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.

Il Ministero della giustizia, o il Ministero delle finanze d'accordo con quello della giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora in seguito di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaio, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a

carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.

(Approvato).

Art. 57. Di ciascuna verificaazione verrà steso un processo verbale in carta libera nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome, cognome e la residenza del notaio, e la indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaio e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaio rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

(Approvato).

Art. 65. Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Alla sottoscrizione che il notaio appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

(Approvato).

Art. 66. L'atto con cui il notaio autentica le sottoscrizioni apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaio, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaio, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del n. 10, dell'art. 43.

Le scritture private, autenticate dal notaio, verranno restituite alle parti dopo che, a cura del notaio, saranno state registrate ai termini dell'art. 66 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 sulle tasse di registro.

(Approvato).

Art. 71. « Il notaio dovrà apporre in calce

od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla ».

(Approvato).

Art. 73. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

È in facoltà del notaio di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso la nota degli onorari e delle spese prima di essere presentata al Presidente del Tribunale dovrà essere liquidata ed approvata dal Presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di Membri ordinari e di supplenti.

Il numero dei Membri ordinari è di sei nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore. In tutti questi casi il numero dei supplenti è di tre.

I supplenti saranno chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza, o di impedimento di alcuno dei Membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.

Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capo-luogo del Collegio notarile.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

(Approvato).

Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti ed il modo in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

3. Emette il suo parere sulle materie atti-

nenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio;

Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaio una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti.

7. Riceve pure dal conservatore dell'Archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'Archivio dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 87. Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'Archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'Archivio.

(Approvato).

Art. 88. Il conservatore dell'Archivio è nominato con Decreto Reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaio, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello; non può essere rimosso se non con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari esercenti, può essere autorizzato con Decreto Reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Nel caso di morte del conservatore archivistico o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile, osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'art. 38.

Le disposizioni degli articoli 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori.

(Approvato).

Art. 90. Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'Archivio, verrà stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'Archivio.

La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.

La parte dei proventi che in ciascun Archivio sopravanza al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'articolo 84, N. 7, sarà dal capo dell'Archivio versata nelle casse dello Stato nel termine di venti giorni.

Nel caso in cui, malgrado il concentramento degli Archivi circondariali in un unico Archivio provinciale, a senso dell'articolo 3, i proventi dello stesso Archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvederà alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli archivi notarili, versati nelle casse dello Stato.

Il provvedimento sarà dato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

(Approvato).

Art. 91. Nell'Archivio sono depositati e conservati:

1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositate negli Archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaio deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'Archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaio e munita dell'impronta del suo sigillo;

3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso

nel Regno, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente;

4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

La disposizione del N. 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio anteriormente all'attuazione della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli atti notarili che i cancellieri delle curie vescovili, e quelli di altri Collegi ed Uffici giudiziari ecclesiastici o misti delle Province ex-pontificie, abbiano ricevuto nella qualità di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti Uffici ecclesiastici.

Sono eccettuati da tale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffici dei notari conservatori ed in quelli di proprietà privata delle Province romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.

I depositari però dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'Archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sarà fatta entro tre mesi dal giorno in cui gli archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da lire 5 a lire 50, e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.

Verificandosi il caso in cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con Decreto della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'Archivio.

(Approvato).

Art. 92. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal di della cessazione dall'esercizio o del cambia-

mento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'art. 36, si fa, nella sede dell'ufficio del notaio, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'Archivio coll'intervento del Presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del Presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaio o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaio o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'Archivio sono a carico di questo.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro.

(Approvato).

Art. 97. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'Archivio, salvo il disposto del capoverso dell'art. 59.

Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaio, saranno autenticate dal Presidente del Consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati.

Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in Archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, nel caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare le sue funzioni, o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati, ad un notaio o ad un impiegato dell'Archivio. La delegazione dev'essere approvata dal Presidente del Tribunale civile.

Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il Presidente del Tribunale

civile provvederà nel modo stabilito dal precedente capoverso.

(Approvato).

Art. 98. L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaio sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Per ottenere la metà delle tasse e dei diritti di archivio, gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali, le tasse ed i diritti non domandati andranno a vantaggio dell'archivio.

Il notaio, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

(Approvato).

Art. 118. Se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche, dal primo grado dell'ammenda alla censura.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro i provvedimenti che applicano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiuti dal giorno della sentenza.

L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescriverà in tre anni dalla commessa infrazione ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni cinque compiuti, a cominciare dal giorno della sentenza.

(Approvato).

Art. 123. L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal Tribunale civile in Camera di Consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti:

Potrà però il notaio, in caso di contravven-

zione punibile colla sola ammenda, prevenire od arrestare il corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare del Consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del Consiglio l'ammenda nella somma determinata dal Consiglio stesso.

Saranno presentati alla Cancelleria del tribunale copia del provvedimento anzidetto, e la relativa quitanza dell'eseguito pagamento della ammenda.

(Approvato).

Art. 135. Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal Regio Decreto indicato nell'art. 4.

Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda, si provvederà mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.

La pubblicazione però dovrà essere preceduta da particolare autorizzazione della Corte d'appello, da concedersi previo il voto del Consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.

Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei Comuni, ai quali la tabella annessa al Reale Decreto, di cui nell'art. 4, assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei Comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del Comune ecceda i 5000 abitanti, o risulti che i posti in esso vacanti sieno stati istituiti in servizio anche di altri vicini Comuni privi di posti notarili, la cui popolazione unita a quella del Comune ecceda 8000 abitanti.

Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche alle vacanze derivanti dall'ob-

bligo di scegliere una determinata residenza imposta dall'art. 138 ai notari che secondo le leggi anteriori ne erano esenti.

Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno dell'attuazione della medesima si trovassero già compiute tutte le operazioni necessarie alla nomina, ed avessero gli aspiranti riportata l'approvazione in caso di concorso per esami, o la proposta in caso di concorso per titoli o di provvista fuori concorso. Tali proposte potranno essere accolte coll'emanazione del relativo decreto di nomina.

(Approvato).

Art. 136. I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'art. 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e ciò far constare al Tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale e quelli che già si trovano esattori di pubblici tributi per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.

Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che al tempo in cui entrò in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato.

Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria, ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al Presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il Presidente ordinerà l'iscrizione del notaro nel ruolo, e farà procedere alle pubblicazioni ai termini dell'articolo 21.

Cessando essi dall'impiego avranno la facoltà di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purché facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.

La dichiarazione in questo caso dovrà esser fatta nel termine di tre mesi.

Qualora essi non intendano di prevalersi di

tale facoltà, potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'iscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate del resto le formalità stabilite dal citato art. 21.

(Approvato).

Art. 138. I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al Tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile, una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. Tale obbligo non si estende ai notari che, sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella indicata giurisdizione del Tribunale civile, e fissato nel Regio Decreto accennato nell'art. 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al Tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.

Se la domanda non sarà presentata entro tutto il mese di dicembre dell'anno 1879, il notaro sarà con Regio Decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'art. 31.

(Approvato).

Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'art. 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

I notari, ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di Comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col Regio Decreto di cui all'art. 4, s'intenderanno confermati colla residenza nel Comune.

Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'art. 138, rimanesse vacante nella giurisdizione di un Tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal Reale Decreto accennato nell'art. 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

(Approvato).

Art. 145. Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreto Reale alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.

Gli attuali capi d'archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 88.

I capi degli Archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

(Approvato).

Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffici in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dell'articolo 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la libertà di assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà non intendessero rinnovare il contratto, nè il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sarà in facoltà degli eredi del notaro o del con-

cedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprietà, scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facoltà compete ai concedenti nei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.

Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

Ai notari esercenti uffici di altrui proprietà, quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150.

(Approvato).

Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874.

(Approvato).

Art. 156. È concessa al Governo del Re la facoltà di raccogliere in unico testo la legge del 25 luglio 1875 N. 2786, la presente e la relativa tariffa con la più conveniente divisione in articoli, non che di coordinare le altre disposizioni della stessa legge del 1875 e quelle del relativo regolamento 19 dicembre 1875 N. 2840 in conformità delle fatte modificazioni ed aggiunte.

(Approvato).

Tariffa.

Art. 1. Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1° Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2° Onorario proporzionale sul valore dell'atto;

3° Onorari per le operazioni precedenti agli atti se per volontà delle parti ebbero luogo;

4° Onorario ad ore per i processi verbali e i testamenti pubblici;

5° Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6° Diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti od allegate ai medesimi.

(Approvato).

Art. 4. Per gli atti di consenso a' matrimoni, l'onorario è di L. 2

Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di . . . » 4 »

Per gli atti di promessa di matrimoni, di » 5 »

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di » 5 »

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica. . . . » 5 »

Per gli atti di ricognizione di dominio, di cui all'art. 1563 del Cod. civ. » 5 »

Per la rinnovazione del titolo di cui all'art. 2136 dello stesso Codice . . » 5

Per gli atti di assenso a tramutamento di certificati di rendita nominativa in titoli al portatore o viceversa, se per attergato » 5 »

Per gli atti di offerta reale, salvo nel caso di accettazione, l'applicazione degli articoli 5 e 6 » 5 »

Per i processi verbali di immissione in possesso » 5 »

Per gli atti di nomina di arbitri . . . » 15 »

Per il ricevimento di un testamento segreto » 15 »

Per il deposito di un testamento olografo » 10 »

Per la restituzione del testamento segreto od olografo » 5 »

Per gli atti di deposito di altri documenti » 5 »

Per la restituzione di un documento depositato » 2 50

Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede le lire 1000 » 5 »

Se eccede detta somma » 10 »

Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile . . . » 3 »

(Approvato).

Art. 6. (*Le prime cinque parti come nella legge attuale*).

Per i contratti di deposito di somme, valori ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso a cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendite, ecc.

(Approvato).

Art. 12. Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

L'onorario non potrà però essere minore di lire 3, nè maggiore di lire 50.

L'onorario della copia in forma esecutiva non potrà essere minore, in nessun caso, di quello della semplice copia autentica.

(Approvato).

Art. 13. Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;

Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;

Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;

Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.

Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sarà di lire 3, se il diritto dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2, se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio di registro è sempre di lire 2.

(Approvato).

Art. 26. Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20.

Per l'esame d'idoneità è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire 20.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

(Approvato).

Art. 29. Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se il notaro era già iscritto ad un altro Collegio, è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaro nella giurisdizione dello stesso Tribunale, è dovuta la tassa di lire 10.

Per l'esame d'idoneità è dovuta all'Archivio la tassa di lire 30.

(Approvato).

Art. 30. Colla presentazione delle copie accennate nel N. 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'Archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:

Se l'onorario competente al notaro, giusta le presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa è fissa di L. 0 25

Id. se supera le lire 2 » 0 50

Id. lire 5 » 0 75

Id. lire 10 » 1 »

Id. lire 20 » 2 »

Id. lire 30 » 3 »

Id. lire 40 » 4 »

Id. lire 50 » 5 »

Id. lire 100 la tassa è proporzionale di » 6 » per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'Archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

(Approvato).

Art. 33. Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2, per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

Non è dovuta pure alcuna tassa per le ricerche, le ispezioni e le letture fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, per altro, a tal fine i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale potrà anche, sentito il Consiglio notarile, permettere l'ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni. Potrà altresì l'autorizzazione alle ricerche essere concessa direttamente dai capi d'Archivio, qualora sia ad essi giustificato dai richiedenti che le medesime si fanno per uno degli scopi sovra indicati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si rilegge ora l'articolo unico:

Articolo unico.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 55,

56, 57, 65, 66, 71, 73, 78, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 97, 98, 118, 123, 135, 136, 138, 140, 145, 148 e 149 delle legge 25 luglio 1875, N. 2786, (serie 2^a) sul riordinamento del notariato, ed agli articoli 1, 4, 6, 12, 13, 26, 29, 30 e 33 della tariffa annessa alla medesima, sono sostituiti ed aggiunti i seguenti :

La votazione di quest'articolo unico è rimandata allo squittinio segreto, che si farà nella prossima tornata.

Ordine del giorno per la seduta che si terrà mercoledì 26 marzo alle ore 2 pomeridiane :

Al tocco e mezzo: Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione del Comune di Prignano sulla Secchia al Mandamento di Sassuolo;

Disposizioni per impedire la diffusione della *Phylloxera*.

Alle ore 2 pomeridiane: Seduta pubblica per

la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'anno 1879;

Modificazioni ed aggiunte alla legge sul Notariato;

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione del Comune di Osiglia al mandamento di Millesimo;

Transazione con Saverio Bruno, stralcio di dell'impresa generale dei rilievi dei cavalli, messaggerie e procacci nelle provincie napoletane, in dipendenza del contratto d'appalto del 24 aprile 1861;

Convenzione dell'Unione postale universale conclusa a Parigi il 1° giugno 1878.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

